

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3267/82 DEL CONSIGLIO**del 3 dicembre 1982****recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in attesa che vengano adottate norme destinate a completare o armonizzare le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune, è opportuno prorogare di un anno le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 351/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3658/81⁽⁴⁾;

che l'esperienza acquisita mostra d'altronde che una tale proroga non rischia di creare inconvenienti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 351/79, la data « 31 dicembre 1982 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1983 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. CHRISTENSEN

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 22. 12. 1981, pag. 1.